

Ministero della Pubblica Istruzione
Dipartimento per l'istruzione
Direzione Generale per il personale della scuola

Prot. n. AOODGPER 24056

Roma, 19 dicembre 2007

Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali
Agli Uffici Scolastici Provinciali
Alle Istituzioni scolastiche
p.c.

Al Servizio Centrale del Sistema Informativo Integrato, Min. Econ e Fin.
Alla Direzione Generale per la Pol. Finanz. e il Bilancio
Alla Direzione Generale per i Sistemi Informativi

Oggetto: Decreto legge 147/2007 convertito in L. 176 /07 e contratti di supplenza ex art. 40

Si fa seguito alla nota n.1977 del 12 ottobre 2007 con cui venivano date le prime istruzioni circa le modalità di trasmissione al MEF dei contratti relativi a supplenze conferite su posti di personale in astensione obbligatoria per maternità o stipulati con personale in astensione obbligatoria per maternità. Poiché sono stati segnalati alcuni problemi circa l'effettuazione del pagamento delle retribuzioni, problemi che hanno riguardato, in alcuni casi, le supplenze per "maternità" ma, più in generale, tutta la tipologia di contratti stipulati ex art. 40, si ritiene opportuno fornire ulteriori chiarimenti.

La necessità che la trasmissione dei contratti sia effettuata per via telematica fa sì che debbano essere conosciuti dalla SPT, tramite lo stesso mezzo informatico, il "prestato servizio" o l'eventuale intervenuta cessazione dal servizio, entro date stabilite che possano permettere la predisposizione o l'interruzione tempestiva del pagamento. Per quanto riguarda il prestato servizio questo viene automaticamente prodotto dal SIDI, il giorno 5 di ogni mese, per tutti i contratti di supplenza "maternità" e per i contratti ex art. 40 relativi a personale che nell'anno scolastico precedente non è stato beneficiario di contratto annuale. Per i contratti ex art. 40 del personale che ha, invece, effettuato supplenza annuale, nell'anno scolastico precedente, come convenuto con il MEF, non è necessario produrre il prestato servizio.

L'acquisizione tempestiva della cessazione al SIDI è, invece, indispensabile per evitare la retribuzione di un servizio mai effettuato per scadenza del contratto.

La mancanza del predetto elemento genera indebiti pagamenti che innestano un procedimento amministrativo di recupero a carico degli uffici periferici del Ministero dell'Economia e delle Finanze di complessa risoluzione e aggravio di competenze.

Premesso quanto sopra, si ribadisce che tutti i contratti devono essere inviati per via telematica, tranne quelli degli insegnanti di religione, del personale ATA supplente su posti relativi a più profili, del personale che effettua supplenze in più ordini di scuola o in più province, così come già indicato nella circolare n. 65 del 29/7/2003 e nei casi in cui è necessario disporre il pagamento delle spettanze per contratti "scartati" dal sistema, che possono essere individuati su SIDI tramite la funzione per controllare le trasmissioni al MEF: "Interrogare stato di avanzamento flussi MEF-SPT."

IL DIRETTORE GENERALE
F.to G. Fiori